

**Documento di discussione 11 marzo 2022**

**Considerazioni prodromiche ai futuri interventi regolamentari dell'IVASS in materia di prodotti vita -  
B) Contenuto e determinazione della garanzia demografica dei prodotti di ramo III**

**Legenda**

**Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).**

**Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.**

**Nella colonna "Punti n." andranno inseriti i punti cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.**

**Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.**

**Le eventuali esemplificazioni numeriche sono riportate in un file excel separato.**

<b>Commentatore</b>	Ordine degli Attuari
<b>Osservazioni generali</b>	
<b>Punti n.</b>	<b>Osservazioni e proposte</b>
1	<p>OSSERVAZIONE</p> <p>Si osserva che una previsione di questo tipo darebbe origine alle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'incoerenza per le imprese che rientrerebbero nell'ambito di applicazione della previsione di             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. poter commercializzare una unit linked la cui prestazione in caso di morte tiene contemporaneamente conto                 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. del controvalore dell'investimento (considerando un'aliquota dipendente, ad esempio, dall'età dell'assicurato al momento del decesso)</li> <li>2. del premio versato (considerando un'aliquota dello stesso)</li> </ol> </li> </ol> </li> </ul>

	<p>b. poter commercializzare un prodotto puramente finanziario e che quindi prevede che le prestazioni siano indipendenti da eventi attinenti alla vita umana (capitalizzazione)</p> <p>c. non poter commercializzare un prodotto intermedio tra a. e b. quale sarebbe ad esempio una unit linked che prevede il solo suindicato punto a.1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il venire meno del <i>level playing field</i> attualmente esistente tra le imprese che rientrerebbero e quelle che non rientrerebbero nell'ambito di applicazione della previsione, con conseguenti effetti negativi di business per le prime (un potenziale cliente non interessato a comprare anche la suindicata copertura a.2. sarebbe costretto a rivolgersi al mercato estero). Si osserva infatti che una eventuale previsione regolamentare imporrebbe dei limiti minimi prefissati e non in funzione delle specificità dei singoli prodotti che porterebbero ad una perdita di competitività con il mercato estero.</li> </ul> <p>PROPOSTA</p> <p>Si chiede di consentire al cliente la possibilità di continuare ad acquistare la suindicata copertura a.1 e, in maniera opzionale, avere la possibilità di acquistare la copertura addizionale a.2. a rafforzamento del rischio demografico. Ciò, anche in coerenza con l'attuale <i>framework</i> normativo nazionale ed internazionale che prevede la possibilità di collocare prodotti UL con rischio assicurativo anche non significativo (IFRS 9).</p>
3	Si chiede conferma che una tale eventuale "previsione regolamentare" sarà messa in pubblica consultazione prima della sua emanazione normativa al fine di valutarne gli effetti tecnici.
5	Si richiede, ai fini della valutazione di congruità di cui all'art. 5 dello schema di regolamento contenuto nel documento di consultazione n.3/2022, di rendere pubblici i valori statistici di sintesi dei contributi ricevuti dagli operatori, dalle associazioni, dagli esponenti dell'accademia e dagli <i>stakeholder</i> .